

**QUALE RELAZIONE TRA LA NORMATIVA GENERALE
A TUTELA DEGLI ANIMALI , L.189 DEL 2004
E QUELLA SPECIALE SUI TRASPORTI?**

‘LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO’

**A cura del
Dott. Maurizio Santoloci
(Magistrato di Cassazione)
con il contributo della Dott.ssa Carla Campanaro**

INTRODUZIONE

1 PREMESSA

1.1 RAPPORTO LEGGE PENALE LEGGE AMMINISTRATIVA

**1.2 CONNESSIONE OBIETTIVA TRA ILLECITO PENALE ED
ILLECITO AMMINISTRATIVO**

**2. LEGGE PENALE GENERALE A TUTELA DEGLI ANIMALI, QUALI
LIMITI ALLA SUA APPLICAZIONE?**

**2.1 RAPPORTO DI SPECIALITA' IN MATERIA DI TUTELA DEGLI
ANIMALI**

**2.3 UNA SIGNIFICATIVA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE A
RIGUARDO**

3.APPROFONDIMENTI – 544 TER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

INTRODUZIONE

E' attualmente in discussione, presso il Ministero della Salute Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, l'applicazione del Regolamento (CE) n 1/2005 *'sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate'*, in merito all'inidoneità al trasporto di animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologie per cui non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza, **partendo dal presupposto che, in base alla nuova normativa, vige il divieto di trasporto di animali malati o feriti non in grado di spostarsi o deambulare autonomamente senza sofferenza.**

L'aspetto in cui intendiamo soffermarci durante questa breve trattazione riguarda l'assunto, suffragato dai principi giuridici fondamentali del nostro ordinamento penale e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, **per cui le operazioni di carico e di scarico di animali su mezzi di trasporto, mediante trascinamento con corde, verricelli, o tramite pale o altri strumenti che procurano inequivocabilmente lesioni ed ulteriori sofferenze a danno degli animali, nonché qualunque altro atto di violenza sugli animali da parte del personale, integrano fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'art 544 ter c.p. come introdotto dalla nuova normativa generale a tutela degli animali, legge 189 del 2004.**

I. PREMESSA

1.1 RAPPORTO LEGGE PENALE LEGGE AMMINISTRATIVA

In via preliminare appare opportuno un breve approfondimento del rapporto tra legge penale generale e legge speciale amministrativa, affinché ne siano facilmente comprensibili i principi fondamentali anche ai non giuristi.

Il rapporto tra legge penale generale e legge speciale amministrativa è disciplinato dall'art 9 legge 689 dell'81 che enuncia il principio di specialità, e al primo comma statuisce che *'quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative si applica la disposizione speciale'*.

A tal fine, in via del tutto esplicitiva, ecco una significativa pronuncia della Cassazione a riguardo¹ secondo cui *'nel caso in cui il fatto addebitato integri gli estremi della violazione amministrativa di cui all'art. 15 t.u.l.p.s. (inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S.), deve essere esclusa la sussistenza del reato — contestato all'imputato di cui all'art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), considerato che l'art. 15 t.u.l.p.s. si pone come norma speciale rispetto all'art. 650 cod. pen. e considerato altresì che, in base a quanto disposto dall'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, la regola della prevalenza della norma speciale vale anche nel caso in cui il rapporto di specialità intercorre tra disposizione penale e disposizione che prevede una sanzione amministrativa.* Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il Procuratore Generale sosteneva che il Pretore avrebbe dovuto ritenere sussistente il reato contestato — ex art. 650 cod. pen. — in base al rilievo che la norma prevista dall'art. 15 t.u.l.p.s., come modificato dal d.lgs. n. 480 del 1994, ha natura sussidiaria.

La S.C. ha invece osservato che la norma speciale, anche se sussidiaria, prevale sulla norma generale, in quanto la sussidiarietà non può modificare le regole che disciplinano il rapporto di specialità.

1.2 CONNESSIONE OBIETTIVA TRA ILLECITO PENALE ED ILLECITO AMMINISTRATIVO

Sempre per coerenza espositiva, appare utile una breve digressione sulla connessione obiettiva tra illecito penale ed illecito amministrativo, disciplinata dall'art 24 della legge 689 del 81, per cui nei casi in cui l'esistenza di un reato

¹ (Cass. Pen. Sez. 3 sent. 8249 del 5-9-96 (ud. 10-4-96) rv. 206685.)

dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, la competenza al giudice penale è devoluta anche sull'illecito amministrativo.

Si ha **connessione obiettiva tra illecito penale ed illecito amministrativo** quando, ai sensi dell'art 24 della legge in oggetto l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di una violazione non costitutente reato, l'indagine per la violazione amministrativa deve essere il necessario antecedente logico per verificare la sussistenza del fatto reato oggetto del giudizio penale

2. LEGGE PENALE GENERALE A TUTELA DEGLI ANIMALI QUALI LIMITI ALLA SUA APPLICAZIONE ?

La Legge 189/2004 ha rinnovato, inasprendola, la normativa generale relativa alla tutela penale degli animali introducendo nel secondo libro del codice penale, mediante la tecnica della novellazione, il titolo IX bis *'Dei delitti contro il sentimento per gli animali'* comprensivo di quattro nuove fattispecie incriminatrici ossia **l'uccisione di animali** (544 bis), il **"maltrattamento degli animali"** (articolo 544 ter. Codice penale) **'spettacoli o manifestazioni vietati'** (544 quater) e il **'divieto di combattimenti tra cani'** (544 quinquies).

Per quanto riguarda il rapporto tra la normativa generale penale a tutela degli animali e le norme speciali, l'art 3 della legge 189 del 2004 introduce le disposizioni di coordinamento per cui *'Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.'*

Occorre dunque chiarire il valore e la portata di questa disposizione, che altro non fa se non enunciare e ribadire il principio di specialità tra norme, per evitare possibili distorsioni ed eventuali interpretazioni abnormi dello stesso, volte a creare vere e proprie zone franche dalla tutela penale.

2.1 RAPPORTO DI SPECIALITÀ IN MATERIA DI TUTELA ANIMALI

E' indiscusso che la caccia legale, la vivisezione, la macellazione ed i trasporti non sono stati aboliti dalla nuova disciplina generale a tutela degli animali, e che dunque tale nuova formulazione fa salve le leggi speciali in materia di animali e le pratiche che esse consentono. Ma se entro tali contesti, ed in particolare per la nostra trattazione nell'ambito del trasporto di animali, un soggetto maltrattato o inumanità, per crudeltà o senza necessità, sugli animali, trasportando animali inidonei ai sensi del Regolamento Ce n1/2005, esulando dunque dal contesto e da ciò che è consentito esplicitamente dalla disciplina dei trasporti in quanto legge speciale, **torna ad applicarsi e riespandersi la disciplina generale del codice penale.**

Il nuovo testo di legge parte infatti da un assunto ideologico incontrovertibile, e cioè che l'animale è un essere vivente capace di soffrire e la normativa penale è diretta verso la sua tutela specifica.

Secondo la disciplina dell'art 51 c.p.² e secondo l'interpretazione suffragata dalla più recente giurisprudenza³ in materia di applicazione della 189 del 2004 in rapporto alle leggi speciali, non può dunque ritenersi che tali fattispecie penalmente rilevanti siano automaticamente escluse, per il solo fatto di trovarsi in determinati settori disciplinati dalla legge speciale.

² L'art 51 'Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere' c.p. così dispone. — L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità [55] Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale [357] che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto [47], abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine (2).

³ CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784

2.3 UNA SIGNIFICATIVA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE A RIGUARDO

Tali concetti sono ben delineati da una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005, n. 46784, davvero esaustiva per la nostra trattazione, in merito al rapporto tra i delitti contro il sentimento per gli animali⁴ con l'esimente dell'esercizio di un diritto ex art 51 c.p.

La Cassazione nel caso in oggetto, ovvero analizzando la condotta di imbracamento di un volatile, legandolo da una fune, strattonandolo ed inducendolo a levarsi in volo, per poi farlo ricadere pesantemente a terra o su un albero, interpreta tali gesti come sottoposizione dell'animale, senza necessità, a sofferenze inutili, non compatibili con la natura etologica di esso, per cui non può essere applicata l'esimente dell'esercizio di un diritto a favore di un cacciatore che utilizzi richiami vivi violando le prescrizioni dettate dal nuovo art. 544 ter cod. pen., in quanto **l'uso di richiami vivi è vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale**, come nel caso di specie dove l'animale era imbragato nel corpo, in modo da consentirgli di spiccare il volo, costringendolo subito dopo a ricadere al suolo.

La Corte ha osservato che, pur prescrivendo l'art. 19 ter disp. coord. cod. pen. che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale, tale norma non impedisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter cod. pen. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite⁵. (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi).

⁴ Legge 189 del 2004

⁵ Caccia - Tutela della fauna - - Limiti - Modalità incompatibili con la natura dell'animale - Sofferenze non giustificate dall'esigenza della caccia - Disciplina applicabile. L'uso di richiami vivi deve ritenersi

Ed ancora, la legge sulla caccia, legge speciale, consente l'uccisione a scopo venatorio degli animali indicati e consente l'uso di richiami vivi, ma vieta in linea generale che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli (seppur cacciabili), siano arrecate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali e, a tal fine, **elenca, con carattere meramente esemplificativo, dei comportamenti da considerarsi vietati, ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive.**

Pertanto la legge speciale non esaurisce la tutela completa della fauna, in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall'attuale art. 544 ter c.p., che ha ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura.

Risulta pacifico dunque, ragiona la Cassazione, che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. 157/'92 deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale sù richiamate⁶

Infine, per l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. non è sufficiente che l'ordinamento attribuisca all' agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l'esercizio proprio con l'attività e le modalità che, per altri, costituirebbero reato, sicché essa non ricorre nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottopone l'animale -per le concrete modalità della sua attuazione- a sofferenze non giustificate dall'esigenza della caccia⁷

vietato non solo nelle ipotesi previste espressamente dall'art. 21 co. 1 lett. r) L. 157/'92, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale.

⁶ v. conf Cass. sez. III pen, 25/VI/'99, n. 8890 ; 191V/'98, n. 5868 e 201V/'97, n. 4703). (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784

⁷ (v. conti Cass. sez. III pen., 95/203300 e sez. V pen., 90/183403). (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784

In base ai principi generali di diritto penale per essere scriminato ex art 51 c.p. (esercizio di un diritto) è necessario attenersi pedissequamente alla disciplina della norma speciale, ove sussistono lacune e mancanza di disciplina speciale si ha il riassorbimento della disciplina generale penale.

A tal fine è possibile menzionare un ulteriore significativo passo di una recentissima sentenza, Tribunale Penale di Torino in composizione collegiale, Sez V Penale, 25/10/2006, imp. Palermo, questa volta sul rapporto tra animali destinati al macello ed altri animali, per chiarire ancora una volta che **il rapporto tra legge speciale (sulla macellazione) e generale (sui maltrattamenti) non permette che ogni sorta di crudeltà sia permessa solo perché ci si trova in un contesto di specialità**, infatti anche se ci si trova nell'ambito di allevamenti e macelli, è necessario evitare sofferenze inutili agli animali.

Si legge così nella sentenza in esame come sia stata accertata *‘un’insolita crudeltà e la circostanza che tutti gli animali, anche non destinati al macello, versavano in insopportabili condizioni, ma quest’ultimo rilievo non deve dire che ogni crudeltà e permessa per gli animali da macello ma serve per rispondere ad un ‘osservazione della difesa che sosteneva che gli animali da macello sono tenuti tutti a stessa maniera’* .

In via parallela può concludersi che, nell’ambito dei trasporti di animali, qualunque atto di violenza o causa di inutili sofferenze, configura maltrattamento ai sensi dell’art 544 ter c.p., esulando da attività espressamente previste dalla normativa speciale sui trasporti, Regolamento Ce n 1/2005.

3.APPROFONDIMENTO 544 TER C.P. ‘MALTRATTAMENTO DI ANIMALI’

Dopo aver chiarito la possibilità che anche nell’ambito di discipline speciali possono ravvisarsi fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell’art 544 ter c.p. è bene ora analizzare l’ambito della portata sostanziale della norma, alla luce degli ultimi interventi giurisprudenziali.

L’art 544 ter c.p. dispone che ‘chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

La giurisprudenza più recente è intervenuta a chiarire che per quanto riguarda il concetto di lesioni, queste non sono necessariamente fisiche bastando anche la mera sofferenza psicofisica dell’animale, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore⁸,

mentre in merito all’elemento soggettivo i giudici stabiliscono come al di là della crudeltà (dolo specifico), il secondo requisito soggettivo alternativo del 544 ter c.p., ovvero la mancanza di necessità⁹, non sia assimilabile alla crudeltà, in quanto il suo dato normativo è la coscienza e volontà delle azioni (dolo generico), e dunque anche la coscienza delle omissioni che causano così gravi sofferenze agli animali, e la volontà delle stesse.

⁸ (Cass Pen 3/12/2003 n 46291) ; Tribunale Penale di Torino in composizione collegiale Sez V Penale, 25/10/2006 ,imp Palermo,

⁹ (Cass. Penale , Sez. III, 21/12/2005 , Sentenza n. 46784)

Per ravvisarsi maltrattamento ai sensi del 544 ter c.p. non è così necessaria l'azione materiale di cagionare lesione materiale ad un animale, ad esempio percuotendolo o colpendolo, ma è **sufficiente lasciarlo soffrire per inedia e mancanze di cure attraverso una condotta omissiva consapevole delle inflizioni poste**¹⁰.

Dott. Maurizio Santoloci

Dott.ssa Carla Campanaro

Pubblicato il 5 marzo 2007

¹⁰ Tribunale Penale di Torino in composizione collegiale Sez V Penale, 25/10/2006 ,imp Palermo,